



COMUNE DI BARNI

Provincia di Como

Via Luigi Bricchi n.3
22030 BARNI (Como)

E-mail
sindaco@comune.barni.co.it

Tel. 031.965136
Fax 031.965645

INFORMAZIONI ICI ANNO 2011

Cosa è cambiato?

ABOLITA L'ICI SULLA PRIMA CASA A PARTIRE GIA' DAL 2008:

a seguito del Decreto-Legge del Governo approvato il 21 maggio, è abrogata a partire dal 1° gennaio 2008, l'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze (ad es. garages, cantina e soffitta) *

Dall'esenzione restano esclusi gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali:

- A 1 – abitazioni signorili
- A 8 – ville
- A 9 – castelli

* Ai fini Ici per abitazione principale s'intende quella di residenza anagrafica.

Aliquote

- **7,00 per mille aliquota ordinaria per:**
 - a) abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale
 - b) altri immobili
 - c) terreni ed aree edificabili

Chi deve pagare

Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario di immobili oppure chi gode del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residente nel territorio dello Stato.

Per gli immobili condotti in leasing, il soggetto passivo è il locatario; non sono soggetti ICI gli inquilini.

Come si calcola

Per determinare quanto si deve pagare è necessario prima determinare la base imponibile, che è data dal valore dell'immobile con riferimento a diversi coefficienti.

Per i fabbricati iscritti in catasto, si applica alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del 5%, il coefficiente moltiplicatore previsto:

- per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A, B, C (escluse A/10 e C/1);
- per 50 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali D e nella categoria A/10;
- per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1;

Dichiarazione e termini di presentazione

A partire dall'anno 2011, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, verificatesi nel corso del 2010, attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Per maggiori chiarimenti consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione su modello ministeriale, che sono a disposizione gratuitamente presso l'ufficio tributi del Comune, oppure scaricabili dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it

La denuncia di variazione deve essere presentata, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune (presentare la denuncia in triplice originale) oppure con raccomandata postale, entro il 31/07/2011.

Scadenze e modalità di pagamento

ACCONTO O UNICA RATA : 16 GIUGNO 2011
SALDO : 16 DICEMBRE 2011

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali di godimento e deve essere pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo.

Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte, è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno quindici giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di quindici giorni.

Il pagamento può essere effettuato:

- presso tutti gli Uffici Postali, tramite apposito bollettino di **conto corrente postale n. 89059059 intestato a "CRESET SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. Barni (CO) – ICI"** (disponibile gratuitamente presso gli Uffici Comunali e Postali) – con commissioni d'incasso proposte da Poste SpA;
- presso tutti gli sportelli delle Banche convenzionate del Gruppo bancario Credito Valtellinese e di Deutsche Bank – con commissioni d'incasso proposte dai singoli Istituti;
- con modello F24 in Banca ed in Posta – **gratuitamente**;
- tramite Internet con Carte di Credito Visa e Mastercard sul sito www.creset.it – **gratuitamente**.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (legge finanziaria 2007).

Pagamenti in ritardo

Il contribuente può sanare di sua iniziativa, prima dell'inizio dei controlli da parte dell'Ente, le violazioni commesse o i ritardi di pagamento mediante il "ravvedimento operoso" (art. 13 del D.Lgs. 472 del 18/12/97) che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare come segue:

- 3,75% dell'imposta dovuta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento;
- 6% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento.

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

N.B: per tutto quanto non compreso nel presente volantino, si rimanda alle norme di legge in vigore in materia di ICI.

Orari degli uffici comunali

Ufficio Tributi – Piano 1°: tutte le mattine dalle ore 10,00 alle 12,00; il mercoledì pomeriggio anche dalle ore 18,00 alle 19,00 – Tel. 031 965136 – Fax 031 965645